

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

SERVIZIO 6° ALBI – GESTIONE E VIGILANZA

*“Iscrizione dell’Associazione “ARTHESIA” al Registro della Promozione Sociale*

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale n. 19/08;

**VISTA** la legge 11.08.1991, n. 266, legge quadro sul volontariato;

**VISTA** la legge n. 383 del 07/12/2000, che ha disciplinato le associazioni di promozione sociale riconoscendo il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, stabilendo i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le stesse associazioni di promozione sociale;

**VISTO** l’art. 2 della suddetta legge n. 383/2000, che ha riconosciuto quale “Associazioni di Promozione Sociale” le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”;

**VISTO** l’art. 7, comma 4, della suddetta legge n. 383/2000, che ha demandato alle Regioni l’istituzione del Registro cui possono iscriversi tutte le associazioni di cui all’art. 2 della stessa legge;

**VISTA** la l.r. n. 9 del 07.05.2015 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015 – Legge di stabilità regionale” ed, in particolare, l’art. 64 “Norme in materia di riconoscimento, promozione e valorizzazione delle Associazioni di Promozione Sociale”;

**VISTO** il comma 2 dell’art. 64 della l.r. n. 9/2015, che ha stabilito che l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro provveda all’istituzione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

**VISTO** il D.A. n. 2563 del 21.10.2015, con il quale è stato istituito presso l’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro il Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, disciplinando, altresì, le modalità e le procedure di iscrizione, cancellazione e periodica revisione;

**CONSIDERATO** che l’iscrizione nel suddetto Registro costituisce condizione necessaria per stipulare convenzioni con Enti Pubblici e per usufruire dei benefici della Legge n. 383/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.D.G. n.2679 del 20/12/2018, con il quale è stato conferito al Dott. Antonino Maggio l’incarico di direzione della struttura intermedia denominata “Servizio 6 Albi - Gestione e Vigilanza” del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

**VISTA** la Deliberazione n.260 del 14 giugno 2020 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Rosolino Greco;

**VISTA** l’istanza acquisita in data 09.07.2020 al prot. n. 21326, con la quale il Rappresentante dell’Associazione denominata “ARTHESIA”, con sede legale in Palermo, Via Filiciuzza n. 52-56, chiede la cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato in cui risulta iscritta con D.R.S n.597 del 08/05/2013, e contestualmente provvedere ad iscrivere l’Associazione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale;

**VISTO** il Verbale di assemblea del 24/06/2020 con cui viene deliberato di provvedere alla cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e richiedere contestualmente l’iscrizione

l'Associazione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale sussistendone i requisiti di forma e di sostanza;

VISTA l'istanza acquisita in data 09.07.2020 al prot. n. 21327, con la quale il Rappresentante dell'Associazione denominata "ARTHESIA", con sede legale in Palermo, Via Filiciuzza n. 52-56, chiede l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge n. 383/2000 ed all'art. 64 della l.r. n. 9/2015;

RITENUTO di dover provvedere alla revoca del D.R.S. n.597 del 08/05/2013 con il quale l'Associazione ARTHESIA è stata iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e conseguentemente, di dover provvedere alla cancellazione dell'Associazione dal Registro;

CONSIDERATO che hanno diritto ad essere iscritte nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale le Associazioni di cui all'art.1 secondo capoverso, dell'allegato "A" del D.A. n. 2563 del 21.10.2015 e che abbiano i requisiti previsti all'art.3 dello stesso Allegato relativi alla costituzione dell'Associazione con atto scritto e registrato, contenente l'indicazione della sede legale, ed allo svolgimento;

RILEVATO che, dall'esame della documentazione, sussistono i presupposti per l'iscrizione dell'Associazione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

## DECRETA

**Art. 1** – È revocato il D.R.S. n. 597 del 08/05/2013 con il quale l'Associazione ARTHESIA è stata iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ex art. 6 della L.r. 22 del 07.06.1994;

**Art. 2** – L'Associazione ARTHESIA è cancellata dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, con effetto dalla data del presente decreto.

**Art. 3** – L'Associazione denominata "ARTHESIA", con sede legale in Palermo, Via Filiciuzza n.5 2-56,C.F. 97177410822, avente come Legale Rappresentante il Sig. Rezza Giuseppe, è iscritta al n. 411 del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, di cui alla legge n. 383/2000 ed all'art. 64 della l.r. n. 9/2015;

**Art. 4** – L'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e usufruire dei benefici previsti al capo III della legge n. 383/2000;

**Art. 5** – L'Associazione ha l'obbligo di comunicare al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali - Servizio 6 - eventuali modifiche statutarie, sede legale, rappresentante legale, cariche sociali, al momento in cui dovessero verificarsi tali variazioni, pena la cancellazione automatica dal registro delle associazioni di promozione sociale;

**Art. 6** – L'Associazione ha, inoltre, l'obbligo di presentare conferma dei requisiti previsti per legge, entro anni due dalla data del presente decreto, pena la cancellazione automatica dal registro regionale di promozione sociale;

**Art. 7** – Il Dipartimento si riserva di verificare il perseguimento dei fini statutari, il rispetto degli adeguamenti richiesti dall'allegato A del D.A. n. 2563 del 21.10.2015 ed il permanere dei requisiti ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Registro regionale;

**Art. 8** – Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione interessata ed al Comune, ove la stessa ha sede, e pubblicato sul sito del Dipartimento secondo la normativa vigente.



Il Dirigente  
Antonino Maggio